



Roma, 21 Novembre 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 21

Oggetto: Decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e Imposta sul valore aggiunto

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 33-2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Oggetto: Decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e Imposta sul valore aggiunto

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 20 novembre u.s. ha definitivamente varato il decreto legislativo in oggetto. Il decreto sarà pubblicato in una delle prossime Gazzette Ufficiali ed entrerà in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

Appena sarà pubblicato in G. U. saranno fornite, con apposita Circolare di questa LND, le novità legislative introdotte.

Tuttavia, diamo notizia delle novità più importanti che riguardano il settore sportivo dilettantistico.

L'art. 6- *Proroga delle disposizioni IVA per gli enti associativi* – prevede che "All'articolo 1, comma 633, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2036".

Ne consegue che l'entrata in vigore della nuova disciplina IVA, già prevista per 1° gennaio 2026, viene prorogata di dieci anni, **fino al 1° gennaio 2036**.

E' così allontanata la tanto temuta nuova disciplina dell'imposta che avrebbe considerato le prestazioni e le cessioni di beni rese ai soci, associati e partecipanti dalle asd e ssd, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 633/1972, non più **"fuori campo IVA"** ma **esenti** dall'imposta con conseguenti onerosi adempimenti, finora non dovuti in quanto tutt'oggi, e, per effetto della disposizione recata dall'art. 6 in argomento, **fino al 1° gennaio 2036**, sussiste il regime di esclusione.

E' fuor di dubbio che, per effetto dell'art. 3 del D. L. n. 133 2024, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, la disposizione di proroga ha effetto non solo per le **asd** ma anche per le **ssd** senza fine di lucro.

Infatti il citato l'art. 3, ha previsto che le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, consentendo legislativamente l'esclusione dall'IVA anche alle ssd senza fine di lucro, cosa che l'originaria disciplina IVA non aveva disposto in precedenza.

Il successivo art. 7 del decreto di prossima pubblicazione in G. U., che detta disposizioni in tema di enti sportivi dilettantistici, stabilisce che all'art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "le associazioni sportive dilettantistiche" sono sostituite dalle seguenti: le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36" e le parole "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "400.000 euro".